



COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia di L'Aquila

*Si notifica con Urpa
04.06.99
per R*

ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE EDILIZIA

n. 01 del 03.06.1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno tre del mese di giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO

Vista la Legge 1150/42;

Vista la Legge 10/77;

Vista la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che con proprio atto n. 22/97 del 15.11.97 è stata rilasciata Concessione Edilizia al sig. Fiocco Sandro per la esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognante interna del comprensorio di Marsia;

Precisato che titolare della suddetta concessione deve intendersi, giusta documentazione in atti, il Sig. Fiocco Sandro nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consorzio di Marsia;

Dato atto che successivamente tale Concessione Edilizia è stata sospesa con atto n.01/98 del 12.11.98 per 120 giorni e con atto n.01/99 del 08.03.99 fino alla produzione del titolo di proprietà o di disponibilità dei suoli su cui occorre intervenire per porre in essere le realizzazioni preventivate;

Visto il ricorso al TAR proposto dal Consorzio di Marsia in data 15.04.99, notificato a questo Ente il 26.04.99, con il quale viene richiesto l'annullamento dell'atto di sospensione n.01/99 suddetto;

Dato atto di aver ripetutamente richiesto al Consorzio di Marsia la produzione dei titoli di proprietà o di disponibilità dei suoli interessati ai lavori di che trattasi, e che lo stesso Consorzio non ha invece dimostrato la legittimità della propria posizione di concessionario per l'intervento in parola;

Rilevato che, in base a riscontri eseguiti nelle sedi di specifici sopralluoghi, i lavori di che trattasi non hanno mai avuto inizio effettivo;

Ritenuto quindi necessario ed opportuno avviare la procedura per l'annullamento della Concessione Edilizia n.22/97, in quanto il Concessionario non ha dimostrato la legittimità del proprio titolo;

Posto che in data 20.05.99 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di annullamento della C.E. 22/97 al Sig. Fiocco Sandro, Presidente del Consorzio di Marsia, ai sensi dell'art.7 della L.241/90;

Preso atto dei documenti, dei pareri e delle memorie presentate dal Consorzio di Marsia, dalla Amministrazione Separata di Roccacerro e da gruppi di consorziati;

Visto il parere del Segretario Comunale reso nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente ai sensi dell'art.17 - comma 68 - della Legge 127/97, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale in quanto contenente in particolare gli elementi motivi relativi alla insussistenza del titolo a costruire da parte del Consorzio di Marsia;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale, verbale n. 19 del 25.05.99;

Rilevato infine che il Consorzio di Marsia non ha prodotto la documentazione richiesta nonostante il congruo ed abbondante periodo di tempo messo a disposizione;

A norma delle vigenti disposizioni di Legge;

A N N U L L A

Per quanto in premessa specificato:

La Concessione Edilizia n.22/97 del 15.11.97 rilasciata al Sig. Fiocco Sandro quale Presidente pro tempore del Consorzio di Marsia, relativa alla esecuzione dei lavori di costruzione della rete fognante interna del Comprensorio di Marsia, dando atto che conseguentemente diviene inutile ed inefficace il precedente atto di sospensione n. 01/99, che pertanto viene anch'esso annullato.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90, si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua notifica.

Tagliacozzo, 03.06.1999

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
(Dott. Ing. Quinto D'ANDREA)

Quinto D'Andrea
COMUNE DI TAGLIACOZZO



COMUNE DI TAGLIACOZZO
PROVINCIA DI L'AQUILA

PARERE IN MERITO
ALL'ANNULLAMENTO DI CONCESSIONE EDILIZIA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno uno del mese di giugno, nell'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 68, primo periodo, della legge n. 127/1997.

Su istanza del Responsabile del Servizio Urbanistico di questo Comune, che chiede il parere di questo Ufficio in merito al procedimento di annullamento d'ufficio della concessione edilizia n. 22/97 del 15.11.1997, rilasciata alla ditta Sandro Fiocco, e dell'atto di sospensione di detta concessione n. 1/99 dell'8.3.1999;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che con atto del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 22/97 del 15.11.1997 è stata rilasciata alla ditta Sandro Fiocco concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognante interna del Comprensorio di Marsia;

Precisato che titolare della concessione deve intendersi, giusta la documentazione in atti, il sig. Sandro Fiocco in qualità di Presidente del Consorzio di Marsia;

Premesso altresì che con atto del medesimo Responsabile del Servizio Urbanistico n. 1/98 del 12.11.1998 è stata sospesa la concessione edilizia n. 22/97 sopra richiamata, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data della sua emanazione, al fine di acquisire dalla ditta Sandro Fiocco chiarimenti in merito alla sussistenza del necessario titolo di proprietà ovvero disponibilità delle aree interessate dalle opere oggetto della concessione;

Premesso infine che con atto del medesimo Responsabile del Servizio Urbanistico n. 1/99 dell'8.3.1999, non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti con l'atto n. 1/98 sopra richiamato, è stata nuovamente sospesa la concessione edilizia, fino a quando la ditta Sandro Fiocco non avrà presentato la documentazione richiesta in merito al titolo di proprietà ovvero di disponibilità delle aree in questione;

Preso atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, delle memorie e dei documenti pervenuti, nella presente materia, da parte dell'Amministrazione Separata della Montagna Curio affidata in uso civico alla frazione di Roccaccerro di Tagliacozzo e da parte di alcuni consorziati, controinteressati;

Visto inoltre il ricorso al TAR presentato dal Consorzio di Marsia in data 15.4.1999, notificato a questo Ente in data 26.4.1999, prot. n. 5285, con il quale si chiede l'annullamento dell'atto di sospensione n. 1/99 sopra richiamato;

Dato atto che in data 17.5.1999 è stato trasmesso a questo Comune un parere legale acquisito dall'Amministrazione Comunale in ordine alla concessione edilizia ed agli atti di sospensione sopra richiamati;

Dato atto che in data 20.5.1999 il Responsabile del Servizio Urbanistico ha dato avviso al sig. Fiocco Sandro, Presidente del Consorzio di Marsia, dell'avvio del procedimento di annullamento della concessione edilizia n. 22/97, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Vista la memoria *ex art.* 10 della legge n. 241/1990 del Consorzio di Marsia, pervenuta a questo Ente in data 29.5.1999, prot. n. 6834;

Ritenuto doveroso, alla luce della documentazione in atti, il riesame delle decisioni assunte, al fine dell'eventuale annullamento d'ufficio, qualora i provvedimenti risultassero *ab origine* adottati in contrasto con la normativa pubblicistica vigente, e ciò nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa riconosciuta alla pubblica amministrazione;

Rammentato al riguardo che il potere di autotutela della pubblica amministrazione non viene meno qualora l'atto, oggetto di autotutela, sia stato impugnato in sede giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, sent. n. 789/1996);

Dato atto che la natura discrezionale dell'atto di annullamento adottato nell'esercizio della potestà di autotutela implica in via generale la necessità di indicare sia il vizio che inficia il provvedimento originario, sia le attuali e concrete ragioni di interesse pubblico che inducono a determinarsi nel senso della rimozione, dovendosi pertanto procedere alla ponderazione degli interessi contrapposti;

Precisato tuttavia che il pubblico interesse costituisce requisito necessario per poter procedere alla eliminazione del provvedimento amministrativo in via di autotutela solo quando si sia in presenza di una situazione consolidata, tale da trovare il proprio titolo nel provvedimento successivamente ritenuto *contra legem* (C.d.S, sez. VI, sent. N. 70/1993), e persino in presenza di situazioni di fatto che possano considerarsi consolidate, se sia assodato che il destinatario dell'atto era a conoscenza dell'errore e ne abbia tratto profitto (C.G.A., sent. n. 137/1990);

Esaminati partitamente e successivamente, per ragioni di coerenza logica e temporale, prima la concessione edilizia n. 22/97 e poi l'atto di sospensione n. 1/99;

Ritenuto al riguardo che sussistano idonee e sufficienti ragioni per procedere all'annullamento d'ufficio della concessione edilizia n. 22/97, a causa della accertata carenza del presupposto -titolo a costruire- prima ritenuto sussistente;

Rammentato al riguardo che l'art. 4 della legge n. 10/1977 stabilisce che "la concessione è data ... al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla", con la precisazione -seguendo un diffuso orientamento giurisprudenziale- che il titolo a chiedere la concessione può essere costituito anche da una posizione possessoria qualificata, oppure da un atto negoziale che consenta l'utilizzazione giuridica dell'area anche da parte di un soggetto diverso dal proprietario;

Osservato tuttavia che il Consorzio di Marsia, sotto il profilo di diritto reale, non è proprietario e non ha la disponibilità qualificata delle aree del Comprensorio interessate dalla concessione edilizia n. 22/97;

Precisato in via preliminare che:

- a) con contratto in data 29.10.1961 del notaio Napolitano, stipulato tra la soc. Marsia spa e l'Amministrazione Separata di Roccacerro, furono ceduti alla soc. Marsia 103 ettari di terreno di uso civico per la realizzazione del comprensorio turistico di Marsia, con la espressa previsione (art. 9) della retrocessione in favore dell'Amministrazione Separata delle vie, strade e piazze che decorsi 35 anni dalla stipula del contratto fossero ancora in proprietà della soc. Marsia spa;
- b) con atto del 21.9.1966 del notaio Polidori fu costituito il Consorzio di Marsia, avente per scopo la manutenzione, l'esercizio, la costruzione ed il ripristino di opere stradali, idriche, fognarie, di illuminazione pubblica, ecc., relativi al comprensorio di Marsia;

Rilevato che:

- a) l'Amministrazione Separata, con atto notificato il 7.3.1997, ha richiesto al Commissario Regionale per gli Usi Civici dell'Abruzzo la nullità della vendita del 1961;
- b) con sentenza n. 46 del 12.8.1998 il Commissario Regionale, decidendo parzialmente su detto ricorso, ha stabilito che tutte le strade, vie e piazze del comprensorio di Marsia sono di natura civica demaniale ed ha pertanto condannato il Consorzio di Marsia alla immediata reintegra di detti beni in favore dell'Amministrazione Separata; nella medesima sentenza ha inoltre dichiarato che alla data del 30.10.1996 sono cessati gli scopi previsti nel contratto Napolitano;

Considerato che la natura demaniale di tali beni (sui quali dovrebbe essere realizzata la rete fognante del comprensorio di Marsia) esclude la possibilità dell'esistenza di diritti reali di soggetti privati (quali è il Consorzio di Marsia) sui beni stessi, e quindi esclude la sussistenza di valido titolo edificatorio *ex lege* 10/1977 in capo al Consorzio stesso;

Dato tuttavia atto che, a seguito di reclamo presentato dal Consorzio di Marsia, la Corte d'Appello di Roma - Sezione Usi Civici, con ordinanza n. 1 del 17.2.1999, ha sospeso gli effetti di detta sentenza;

Osservato al riguardo che la sentenza della Corte d'Appello non ha annullato la sentenza del Commissario Regionale, ma l'ha solo sospesa, senza entrare nel merito della questione;

Dato pertanto atto che:

- a) il solo provvedimento giurisdizionale che sia entrato nel merito della questione della natura (demaniale o patrimoniale) dei beni sui quali si vuole realizzare la rete fognante del comprensorio di Marsia, è costituito dalla sentenza del Commissario Regionale per gli Usi Civici;
- b) le conseguenti problematiche circa la mancanza del titolo ad edificare in capo al Consorzio di Marsia, sollevate da detta sentenza commissariale, restano sostanzialmente aperte, anche in presenza della sospensiva disposta dalla Corte d'Appello;
- c) il provvedimento della Corte d'Appello (che non statuisce alcunché in merito alla natura demaniale dei beni in questione), ha natura meramente interlocutoria e non può quindi essere posto a base di provvedimenti amministrativi definitivi;

Ritenuto comunque, anche a voler considerare la piena efficacia del contratto Napolitano e la conseguente natura patrimoniale (e quindi disponibile) dei beni con esso ceduti alla soc. Marsia, che il Consorzio non è proprietario o legittimo possessore dei beni in questione;

Dato invero atto che il Consorzio di Marsia, con citazione innanzi al Tribunale Civile di Avezzano notificata il 12.3.1994 (non ancora pervenuta a giudizio), asserisce di aver acquistato i beni in questione dalla dante causa soc. Marsia spa, a mezzo di scrittura privata del 21.12.1972, e di aver comunque usucapito i predetti beni immobili;

Rilevato tuttavia in primo luogo che la scrittura privata del 21.12.1972 è in realtà un semplice verbale di consegna di alcuni beni (strade, vie e piazze) e non contiene alcuna manifestazione di volontà diretta al trasferimento della proprietà dei beni stessi, o comunque al trasferimento di una posizione di diritto reale;

Rilevato altresì che la tesi dell'usucapione può essere smentita sia dal tenore delle lettere che il Consorzio di Marsia ha inviato a questo Comune il 25 novembre ed il 12 dicembre 1998, nelle quali si riconosce che la consegna delle cose avvenne in data 21 dicembre 1972 solo sul piano dell'affidamento in gestione, con la precisazione che "il Consorzio ne ha solo la gestione e la manutenzione come organo all'uopo creato...", sia da quanto asserito dal Presidente del Consorzio nel verbale di Assemblea consortile del 27.12.1975, alle pagg. 31-32, dal quale risulta che nel 1975 il Consorzio non aveva ancora ricevuto la consegna delle strade;

Atteso che analoga ammissione è contenuta a pag. 18 dell'appello che il Consorzio ha proposto in data 24.9.1998 contro la sentenza parziale del Commissario Regionale agli Usi Civici dell'Aquila n. 46/1998;

Ritenuto pertanto che tali rilevi escludono, quanto meno, il requisito dell'*animus possidendi* in capo al Consorzio di Marsia, il quale, come mero mandatario, era e rimane semplice detentore *alieno nomine* degli immobili, senza che mai sia stato dimostrato un concreto atto di interversione del possesso (cfr. art. 1141 del codice civile);

Accertata pertanto l'insussistenza, in capo al Consorzio di Marsia, di un possesso idoneo all'usucapione, e, più in generale, di una legittima posizione di diritto reale;

Osservato comunque che nemmeno sotto il profilo obbligatorio può ritenersi che detto Consorzio abbia una posizione legittimante;

Rilevato in primo luogo che potrebbe persino dubitarsi della legittimità del trasferimento, operato dalla soc. Marsia spa in capo al Consorzio di Marsia, degli oneri contrattuali (inerenti la gestione delle strade) che la medesima soc. Marsia spa aveva assunto con l'Amministrazione Separata in forza del contratto Napolitano, in quanto detta Amministrazione Separata non ha mai riconosciuto il Consorzio di Marsia, né ha mai ratificato il suo atto costitutivo;

Ritenuto in ogni caso che il Consorzio di Marsia, come gestore delle strade e piazze nell'interesse della proprietaria soc. Marsia, era legittimato solo fin quando le stesse sono state riconsegnate, come in effetti è avvenuto, dalla medesima soc. Marsia all'Amministrazione Separata in data 30.10.1996, come espressamente previsto dall'art. 9 del contratto Napolitano;

Dato pertanto atto che, dopo la data del 30.10.1996, la disponibilità dei beni in questione spetta sicuramente all'Amministrazione Separata, per cui, nell'opposizione di questa, il Consorzio di Marsia non può pretendere di costruire la rete fognaria interna su beni immobili che non gli appartengono e sui quali non ha più (se mai ne ha avuto) alcun titolo, non essendo possessore ma mero detentore senza titolo;

Ribadito che il Consorzio non ha alcun titolo di origine contrattuale che lo legittimi all'esecuzione di dette opere, in quanto, anche a voler ammettere la validità del contratto Napolitano (con la conseguente sdemanzializzazione dei beni e la definitiva loro acquisizione al patrimonio della soc. Marsia spa) e la validità, nei confronti dell'Amministrazione Separata, dell'atto costitutivo del Consorzio di Marsia (con il quale la soc. Marsia -*inaudita altera parte*- ha trasferito sul Consorzio alcuni degli obblighi contrattuali assunti verso l'Amministrazione Separata con l'atto Napolitano), va considerato che, scaduti i 35 anni di cui, all'art. 9 del contratto Napolitano, i beni sono stati retrocessi dalla soc. Marsia spa (ora Marsia srl) all'Amministrazione Separata;

Atteso che detta Amministrazione Separata si oppone a che il Consorzio continui la sua occupazione, per cui l'opera da realizzarsi non sarebbe lecita nemmeno dal punto di vista civilistico (cfr. al riguardo la sentenza della sez. V del C.d.S. n. 1200/1994);

Constatato quindi che il Consorzio di Marsia, che era semplice mandatario della soc. Marsia spa, ha comunque perso, ora, ogni disponibilità giuridica su strade e piazze del comprensorio, che appartengono in ogni caso all'Amministrazione Separata, e ciò o a titolo di uso civico, se si ritiene che questo non sia cessato (cfr. la sentenza del Commissario Regionale per gli Usi Civici n. 46 del 12.8.1998, sopra richiamata), o a titolo di proprietà privata, in base alla riconsegna del 30.10.1996 e all'art. 9 del contratto Napolitano;

Ritenuto conclusivamente che, mancando il titolo abilitante, ed essendovi anche stata una falsa rappresentazione della realtà posta alla base della concessione edilizia (avendo il Consorzio di Marsia erroneamente affermato la propria legittimazione), se ne giustifica il ritiro in applicazione del principio di autotutela;

Ribadito al riguardo che costituisce doveroso principio generale per la pubblica amministrazione la rimozione dei provvedimenti assunti in contrasto con la normativa vigente, per carenza di un presupposto necessario, e che a tale principio generale non si sottraggono le concessioni edilizie, ferme restando le eventuali, ulteriori specifiche ipotesi di annullamento previste, per i singoli provvedimenti, dalle rispettive norme speciali;

Constatata pertanto l'abnormità ed irricevibilità della pretesa del Consorzio di Marsia di limitare l'esercizio, da parte di questo Ente, della potestà di annullamento delle concessioni edilizie alla sola ipotesi di realizzazione di abusi edilizi;

Atteso, per quanto sopra esposto, che l'annullamento d'ufficio di detto atto corrisponde ad un interesse pubblico attuale e concreto;

Rilevato, in merito alla posizione soggettiva eventualmente costituitasi in favore del Consorzio di Marsia in seguito al rilascio della concessione edilizia, che i lavori di costruzione della fognatura del comprensorio di Marsia non sono ancora iniziati, per cui non si è costituita una posizione consolidata in suo favore;

Osservato al riguardo che:

- a) con nota dell'11.11.1998, pervenuta al Comune di Tagliacozzo in data 16.11.1998, prot. n. 14340, il Consorzio di Marsia ha comunicato che "in data 11/11/1998 avranno inizio i lavori di costruzione della rete fognante interna al comprensorio di Marsia";
- b) con verbale di sopralluogo del giorno 1.12.1998 dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, effettuato al fine di accertare l'effettivo e reale inizio dei lavori, si è riscontrato che il concessionario "ha provveduto a recintare una piccola porzione di terreno mediante consueta rete arancione e ponendo all'interno di essa un cartello di cantiere", che nello stesso spazio recintato "sono stati posti una ventina di tubi in cemento del diametro di cm 50 circa e lunghezza mt 1,00 circa", e che "non risulta effettuato il benché minimo scavo e non è visibile alcuna organizzazione di cantiere", per cui si è rilevato che alla data del sopralluogo "i lavori di che trattasi non sono effettivamente iniziati" e che "risulta del tutto inspiegabile la presenza di piccoli tubi in cemento dato atto che la tubazione è progettualmente prevista con altro tipo di materiale (PEAD)";
- c) con verbale di sopralluogo del giorno 14.5.1999 dell'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune si è riscontrata "la recinzione di una piccola porzione di terreno con rete di color arancione al cui interno sono depositati tubi in cemento, e l'installazione di un cartello segnalante il cantiere", e si è verificato che "non risulta effettuato nessun tipo di scavo né alcuna organizzazione di cantiere": in sostanza, la medesima situazione accertata con il precedente sopralluogo;

Rammentato che l'inizio dei lavori può ritenersi sussistente solo quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del concessionario di realizzare il manufatto assentito, e che nemmeno lo sbancamento del terreno è di per sé sufficiente ad integrare detta volontà (C.d.S., sez. V, sent. N. 1165/1993), mentre nel caso in esame non è stata effettuata alcuna minima operazione di scavo, e non risulta comunque alcun effettivo inizio dei lavori;

Constatato che nella presente fattispecie ricorre anche l'ipotesi dell'art. 31, decimo comma, della legge n. 1150/1942 (come sostituito dall'art. 10 della legge n. 765/1967) e dell'art. 4, quarto comma, primo periodo, della legge n. 10/1977, con conseguente decadenza della concessione;

Dato pertanto atto che l'affermazione, da parte del Consorzio di Marsia, di aver dato inizio ai lavori in data 11.11.1998 è palesemente infondata ed è esclusivamente rivolta a tentare di evitare la decadenza della concessione edilizia;

Ritenuto quindi che il Consorzio di Marsia non ha in realtà maturato alcun specifico interesse alla conservazione della concessione edilizia, non avendo, nel periodo di tempo intercorrente tra il rilascio della concessione (15.11.1997) e l'emanazione (12.11.1998) del primo atto di sospensione n. 1/98 sopra richiamato (notificato il successivo 4.12.1998), eseguito alcuna opera;

Osservato altresì che per il successivo periodo di sospensione (120 giorni dal 12.11.1998) non risulta effettuato alcun ricorso contro l'atto dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, divenuto ormai inoppugnabile;

Rilevato pertanto che alla volontà dell'Amministrazione, come sopra manifestata, ha corrisposto l'acquiescenza del privato Consorzio di Marsia, che si configura, come ampiamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza (cfr. M.S. Giannini, *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, vol. I, pagg. 506, ss.), quale comportamento "ad effetto preclusivo";

Atteso che le suesposte considerazioni consentono inoltre di escludere la sussistenza dei danni che pure il Consorzio di Marsia apoditticamente afferma di aver subito;

Rilevato infine, in merito alla asserita necessità ed urgenza dell'esecuzione delle opere fognarie oggetto della concessione n. 22/97 in esame, che:

- a) il comprensorio di Marsia non è attualmente servito da pubblica fognatura, ed i proprietari degli immobili provvedono allo smaltimento dei reflui mediante fosse biologiche a tenuta, conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti per detta zona;
- b) in ogni caso, la rete fognante del comprensorio di Marsia, una volta realizzata, non potrà essere attivata fintantoché il Comune di Tagliacozzo non avrà realizzato un apposito depuratore, per il quale l'Amministrazione Comunale ha richiesto uno specifico finanziamento integrativo al CIPE per un importo di L. 900.000.000, e per il quale ha approvato il relativo progetto in linea tecnica, a completamento del progetto di costruzione del collettore fognante a servizio della località turistica Marsia, realizzato da questo Comune ed i cui lavori sono in fase di completamento;

Osservato a tale proposito che è semmai conforme all'interesse pubblico la realizzazione coordinata ed integrata della rete fognante interna al comprensorio di Marsia, del collettore esterno e del depuratore a servizio di detta località, per evidenti ragioni di convenienza tecnica ed economica, ragion per cui la fognatura deve essere convenientemente eseguita a cura degli organi pubblici;

Ritenuto conclusivamente che debba procedersi all'annullamento d'ufficio della concessione edilizia n. 22/97;

Ritenuto, per quanto sopra determinato, che debba necessariamente e conseguentemente provvedersi anche all'annullamento d'ufficio dell'atto di sospensione n. 1/99, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura di detto atto, che pure può apparire rimedio anomalo e pertanto non ammissibile;

Dato al riguardo atto che:

- a) il sistema vigente non prevede né disciplina l'istituto della sospensione della concessione edilizia, per cui ritenendo, come si ritiene, che manchi il titolo abilitante, si deve procedere all'annullamento della concessione edilizia, e non già limitarsi alla sua sospensione;
- b) in ogni caso, la sospensione, essendo equiparabile ad un annullamento temporaneo, non avrebbe dovuto essere disposta *sine die*, ma la sua efficacia avrebbe dovuto essere limitata nel tempo;

Atteso che l'annullamento d'ufficio di detto atto corrisponde ad un interesse pubblico attuale e concreto, in quanto rivolto non solo a rimuovere un provvedimento ritenuto atipico, ma anche a far cessare la materia del contendere pendente innanzi al TAR a seguito del ricorso presentato dal Consorzio di Marsia, sopra richiamato;

Rilevato altresì che lo stesso Consorzio di Marsia, con il ricorso sopra richiamato, ha espressamente richiesto l'annullamento dell'atto di sospensione n. 1/99, sul presupposto, tra l'altro, dell'inesistenza di norme che prevedano o disciplinino detto rimedio;


Dato atto che, nel rispetto del principio del "giusto procedimento", è stato acquisito il parere della Commissione Edilizia, rilasciato nella seduta del 25.5.1999, verbale n. 19, con il quale si conferma il parere espresso in data 22.8.97 (verbale n. 7) e si dichiara l'incompetenza della Commissione stessa per ogni questione riguardante i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio della relativa concessione edilizia;

P.Q.M.

esprime il parere che debba procedersi all'annullamento d'ufficio:

- a) della concessione edilizia n. 22/97 del 15.11.1997, rilasciata al sig. Fiocco Sandro [da intendersi nella sua qualità di Presidente del Consorzio di Marsia] per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognante interna del comprensorio di Marsia;
- b) dell'atto di sospensione n. 1/99 dell'8.3.1999, con la quale è stata sospesa la concessione edilizia n. 22/97, rilasciata al sig. Fiocco Sandro [da intendersi nella sua qualità di Presidente del Consorzio di Marsia] per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognante interna del comprensorio di Marsia.

Tagliacozzo, li 1 giugno 1999.



Il Segretario Comunale
dott. Giampiero Attuli



Si notifico al Sig. Sandro Fiocco, Presidente
 Consorzio di Marsia, residente in Viale Tito Livio n° 166
 00136 Roma, eventualmente anche di sede dell'art. 140
 C.P.C.

anzi, non avendo il destinatario, né
 altra persona presente in art. 139 c.p.c.,
 139 c.p.c., ho provveduto ai sensi dell'art. 140
 c.p.c. 139 c.p.c. a depositare di copia
 dell'atto nella casa del destinatario
 2) avviso del deposito alla porta del
 destinatario; 3)

Orsini

A [] portiere impieg. cl. 1
 incaricato ricezione atti, tele qualificatosi, che ha
 consegnato al destinatario domiciliario e familiari al momento esseri
 Roma, 4 GIU. 1999 12-12-35

415 Orsini Marco
 Assistente U.N.E.P.
 Corte d'Appello di Roma

ESIBIZIONE ATTESTAZIONE DEL PRESCRITTO
 alla porta di abitazione del destinatario

71288

15-6-99



Cron. Ric.

notif. L. 750
 6525
 650
 Totale L. 14675

PERVENUTO ED EFFETTUATO
 IL DEPOSITO
 - 5 GIU. 1999
 Ex. DE STEFANO
 ASSISTENTE U.N.E.P.
 UFFICIO UNICO
 CORTE D'APPELLO DI ROMA

[Handwritten signature]

